

**COMUNE DI JESI**  
**(Provincia di Ancona)**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**  
**(IUC)**

## Sommario

<b>CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC</b> .....	<b>3</b>
ART. 1.A - Oggetto del Regolamento.....	3
ART. 2.A - Funzionario responsabile del tributo .....	3
ART. 3.A - Soggetto attivo .....	3
ART. 4.A - Dichiarazione .....	3
ART. 5.A - Versamenti .....	4
ART. 6.A - Accertamento.....	4
ART. 7.A - Rimborsi .....	5
ART. 8.A - Calcolo degli interessi.....	5
ART. 8-bis.A - Trasparenza e semplificazione .....	5
ART. 9.A - Abrogazioni e norme di rinvio .....	6
ART. 10.A - Entrata in vigore.....	6
<b>CAPITOLO B – IMU</b> .....	<b>7</b>
ART. 1.B - Oggetto.....	7
ART. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta.....	7
ART. 3.B - Aree fabbricabili .....	7
ART. 4.B - Esenzioni.....	7
ART. 5.B - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali.....	8
ART. 6.B - Agevolazioni .....	8
ART. 7.B - Riduzioni .....	9
ART. 8.B - Modalità di versamento .....	10
ART. 9.B - Importi minimi.....	10
<b>CAPITOLO C - TASI</b> .....	<b>11</b>
Art. 1.C - Oggetto .....	11
ART. 2.C - Presupposto del tributo.....	11
ART. 3.C - Esclusioni .....	11
ART. 4.C - Soggetti passivi .....	11
ART. 5.C - Base imponibile .....	12
ART. 6.C - Aliquote e detrazioni .....	12
ART. 7.C - Servizi indivisibili.....	12
ART. 8.C - Modalità di calcolo e versamento .....	12
ART. 9.C - Importi minimi.....	13
<b>CAPITOLO D - TARI</b> .....	<b>14</b>
Art. 1.D - Oggetto.....	14
Art. 2.D - Presupposto.....	14
Art. 3.D - Soggetti passivi .....	14
Art. 4.D - Locali ed aree tassabili.....	14
Art. 5.D - Esclusioni .....	15
Art. 6.D - Superfici per l'applicazione della TARI .....	16
Art. 7.D - Inizio e cessazione della TARI .....	17
Art. 8.D - Metodi di applicazione della tariffa.....	17
Art. 9.D - Tariffe .....	18
Art. 10.D - Approvazione delle tariffe.....	18
Art. 11.D - Classi di contribuenza .....	18
Art. 12.D - Particolari applicazioni della tariffa .....	20
Art. 13.D - Tariffa giornaliera .....	20
Art. 14.D - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche.....	21
Art. 15.D - Esclusioni e riduzioni tariffarie per utenze non domestiche.....	21
Art. 16.D - Riduzioni per servizio limitato .....	23
Art. 17.D - Applicabilità e cumulo di riduzioni .....	23
Art. 18.D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione .....	23
Art. 19.D - Versamenti ed attività di riscossione .....	24
Art. 20.D - Importi minimi.....	25
<b>ALLEGATO SERVIZI INDIVISIBILI</b> .....	<b>26</b>

## **CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC**

### **ART. 1.A - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **ART. 2.A - Funzionario responsabile del tributo**

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **ART. 3.A - Soggetto attivo**

1. E' soggetto attivo della IUC il Comune di Jesi per gli immobili soggetti al tributo che insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

### **ART. 4.A - Dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993,

n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini IMU e TASI l'obbligo dichiarativo è disciplinato dalle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione; tale obbligo sussiste, inoltre, quando è espressamente previsto da norme di legge e, in genere, quando i dati necessari per la determinazione del tributo non sono fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione delle banche dati disponibili. Ai fini TASI può essere utilizzato sia il modello di dichiarazione IMU, in quanto compatibile, sia il modello messo a disposizione dal Comune. Le dichiarazioni presentate ai fini ICI o IMU si considerano valide anche per la TASI, in quanto compatibili. La presentazione della dichiarazione, ai fini dell'applicazione delle riduzioni per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituita, per quanto riguarda l'inizio della locazione, dal deposito del contratto presso il Comune, se e come richiesto dall'apposito accordo territoriale; tutto ciò finché l'Agenzia delle Entrate non renderà fruibili al Comune i dati catastali degli immobili locati a canone concordato.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **ART. 5.A - Versamenti**

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

#### **ART. 6.A - Accertamento**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica

degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

9. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

#### **ART. 7.A - Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

#### **ART. 8.A - Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

#### **ART. 8-bis.A - Trasparenza e semplificazione**

1. Il Comune, all'interno del proprio sito internet istituzionale ed entro i termini di scadenza dei versamenti, rende disponibile un servizio di calcolo online (ove non sia previsto l'invio di avvisi di pagamento) nonché pubblica informazioni e tabelle riepilogative relativamente ai tributi che compongono la IUC, mantenendo aggiornate fattispecie impositive e relative aliquote, tariffe e valori di stima; ciò in ossequio ai principi di trasparenza, collaborazione, semplificazione e condivisione delle informazioni ed al solo fine di facilitare il corretto adempimento dei contribuenti, non potendo comunque avere tale documentazione efficacia legale.

### **ART. 9.A - Abrogazioni e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 23 in data 05/03/2012, e modificato con deliberazione consiliare n. 112 in data 27/09/2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Inoltre esso si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **ART. 10.A - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

## **CAPITOLO B – IMU**

### **ART. 1.B - Oggetto**

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

### **ART. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio Comunale di previsione, con applicazione dal 1° gennaio.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **ART. 3.B - Aree fabbricabili**

1. Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l'imposta sia stata correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta comunale, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

### **ART. 4.B - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 1-bis. Sono inoltre esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'imposta non si applica:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201 né per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
5. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

#### **ART. 5.B - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali**

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti negli elenchi della previdenza agricola che esplicano la loro attività a titolo principale, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali.

#### **ART. 6.B - Agevolazioni**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di UNA unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché non adibite ad uso commerciale o locate, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.



2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

### **ART. 7.B - Riduzioni**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Ai fabbricati oggetto della presente riduzione si applica l'eventuale specifica aliquota deliberata per le abitazioni concesse in comodato.
- 1-bis. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011 l'imposta è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del comma 1, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Deve trattarsi di immobile che presenti gravi lesioni delle strutture orizzontali (solai e tetto) e/o verticali (pilastri o murature perimetrali) tali da costituire pericolo e rischio di crollo, o per il quale è stata emessa ordinanza di sgombero o di demolizione.
3. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC. Resta fermo l'obbligo dichiarativo in caso di perdita dei requisiti per usufruire della predetta riduzione.

### **ART. 8.B - Modalità di versamento**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito con le modalità previste dalla legge.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
6. Si considerano regolari i versamenti tempestivamente effettuati ad un ente diverso da quello competente. Anche a seguito di comunicazione del contribuente, il comune, che viene a conoscenza dell'errato versamento, si attiva per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **ART. 9.B - Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è complessivamente inferiore o uguale a € 12,00.
2. [ABROGATO]
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **CAPITOLO C - TASI**

### **Art. 1.C - Oggetto**

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii. e degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 6.3.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2.5.2014.

### **ART. 2.C - Presupposto del tributo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle abitazioni principali (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

### **ART. 3.C - Esclusioni**

[ABROGATO]

### **ART. 4.C - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, cioè fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella *misura del 10 per cento* dell'ammontare complessivo,

calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 6.C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

6. [ABROGATO]

### **ART. 5.C - Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi e dal relativo regolamento comunale.

### **ART. 6.C - Aliquote e detrazioni**

1. Il Comune approva le aliquote con deliberazione di Consiglio Comunale adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge ed in conformità con i servizi ed i costi individuati dall'allegato A) del presente regolamento. L'aliquota di base è fissata dalla legge e può essere ridotta fino all'azzeramento, con deliberazione di cui sopra, anche limitatamente a specifiche tipologie di immobili ed in funzione del limite imposto dall'art. 1, comma 640, della L. 147/2013.

1-bis. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente comma 1, può prevedere detrazioni, riduzioni, esenzioni o altre misure agevolative, sempre a condizione che, per legge, la disciplina delle riduzioni sia rimessa al Comune.

2. [ABROGATO]

3. [ABROGATO]

4. [ABROGATO]

5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **ART. 7.C - Servizi indivisibili**

1. L'individuazione dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, con l'indicazione analitica delle voci di costo e dei criteri per determinarle, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento; i relativi costi vengono annualmente approvati dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle aliquote.

### **ART. 8.C - Modalità di calcolo e versamento**

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso,

l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

- 1-bis. In caso di più possessori della stessa unità immobiliare, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione dell'immobile, ferma restando la solidarietà dell'obbligazione tributaria. Nel caso di versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, il contribuente comunica agli uffici quali sono i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
- 1-ter. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'imposta da ripartire, nella predetta misura del 10% di cui al precedente art. 4.C, comma 5, deve essere determinata con riferimento alla condizione del titolare del diritto reale e successivamente suddivisa tra quest'ultimo e l'occupante sulla base dell'anzidetta percentuale. Si considerano comunque regolari i versamenti eseguiti dal proprietario in luogo dell'occupante, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi agli uffici quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
- 1-quater. In caso di più occupanti (ad esempio cointestatari dello stesso contratto) il versamento del tributo complessivamente dovuto è eseguito da uno di essi, ferma restando la solidarietà dell'obbligazione tributaria tra i suddetti occupanti.
- 1-quinquies. In caso di occupazioni solo parziali o frazionate, a diverso titolo, dello stesso immobile, ciascun occupante (compreso il titolare del diritto reale sull'immobile) determina l'imposta da versare in ragione della propria quota di utilizzo, se desumibile dal titolo in base a parametri oggettivi (ad esempio in base alla superficie occupata).
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **ART. 9.C - Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è complessivamente inferiore o uguale a € 6,00.
2. [ABROGATO]
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **CAPITOLO D - TARI**

### **Art. 1.D - Oggetto**

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

### **Art. 2.D - Presupposto**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

### **Art. 3.D - Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

### **Art. 4.D - Locali ed aree tassabili**

1. La TARI è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali delle unità immobiliari a destinazione ordinaria è misurata sull'area calpestabile considerando il filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 1,8 metri.
3. [ABROGATO]
4. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale e simili, interni alle unità immobiliari, sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei

piani collegati.

5. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.
6. Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
7. Sono così considerati locali ed aree tassabili, in via esemplificativa:
  - a. tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, ecc.);
  - b. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
  - c. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
  - d. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi o posteggi al mercato coperto;
  - e. tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
  - f. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - g. tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune;
  - h. tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
  - i. tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
  - j. tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.;
  - k. i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere;
  - l. le aree adibite a distributori di carburante corrispondenti all'area della proiezione al suolo della pensilina più la parte destinata alla manutenzione e pulizia degli automezzi. I locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;
  - m. le aree scoperte delle utenze non domestiche (a titolo esemplificativo utilizzate come deposito, esposizione ecc...) con esclusione delle zone destinate al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - n. le aree adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività.

#### **Art. 5.D - Esclusioni**

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art.1 comma 641 L. 147/2013).
2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di

inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

- a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- c. locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso. I locali destinati ad abitazione si considerano non predisposti all'uso se privi di mobili e suppellettili o non allacciati ad almeno due dei servizi a rete (gas, acqua, luce). In tal caso, l'esenzione decorre dalla presentazione della denuncia ovvero dal distacco della seconda utenza, se documentato. I locali e le aree a destinazione diversa dalle abitazioni si considerano non predisposti all'uso se privi di arredamento, impianti, attrezzature, e comunque quando non risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi. In tal caso, l'esenzione decorre dalla presentazione della denuncia;
- d. locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole (stalle e ricovero per animali, fienili, silos, magazzini di cereali e fitofarmaci, superfici occupate da macchine agricole);
- e. la parte delle unità immobiliari con altezza inferiore a 1,8 metri;
- f. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio detenzione, qualora gli occupanti dichiarino di dimorare in altra unità abitativa anche al di fuori del perimetro comunale;
- g. le superfici di balconi e terrazzi;
- h. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli per le utenze non domestiche.

3. Non sono inoltre soggetti alla TARI:

- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti interni al servizio svolto in regime di privativa comunale;
- b. edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- c. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti;
- d. le superfici produttive di rifiuti speciali utilizzate dalle utenze non domestiche, come disciplinato dal successivo art. 15.D.

4. Sono inoltre esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile o di accordi internazionale riguardanti organi di Stati Esteri.

5. Per eventuali situazioni non contemplate nei commi precedenti si utilizzano criteri di analogia.

#### **Art. 6.D - Superfici per l'applicazione della TARI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (art.1 comma 645 L. 147/2013).



2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138* (art.1 comma 646 L. 147/2013).
3. [ABROGATO]
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable (art.1 comma 648 L. 147/2013).
5. [ABROGATO]

### **Art. 7.D - Inizio e cessazione della TARI**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui cessa.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione (a titolo esemplificativo non è sufficiente la sola cancellazione della residenza).
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18 ("Dichiarazioni") decorrendo altrimenti dalla data di efficacia della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Le variazioni anagrafiche relative alla composizione del nucleo familiare hanno effetto a decorrere dalla data di effettiva variazione.
6. Per le cessazioni si procederà di regola con rimborso nei termini di legge.
7. Fermo restando il termine di scadenza della dichiarazione di cui al successivo art. 18, qualora le variazioni e/o cessazioni vengano tempestivamente comunicate all'ufficio, il conteggio del tributo potrà essere effettuato in misura conforme alla nuova situazione già in corso d'anno.

### **Art. 8.D - Metodi di applicazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tariffaria (art.1 comma 650 L. 147/2013).
2. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (art.1 comma 651 L. 147/2013).

### **Art. 9.D - Tariffe**

1. La TARI è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata secondo le modalità dei successivi articoli.
2. Le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dal DPR 158/99 e s.m.i., seguendo i criteri adottati dal presente regolamento e le modalità indicate nelle disposizioni tecniche di cui all'allegato B, per unità di superficie dei locali ed aree ed in base alle singole categorie o fasce di contribuenza.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art.1 comma 654 L. 147/2013).
4. Le singole utenze soggette a TARI, sono raggruppate in diverse classi o fasce di contribuenza in base alla quantità dei rifiuti prodotti secondo i criteri dettati dal D.P.R. 158/99.
5. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo la tariffa applicata è quella per le utenze con numero DUE componenti (il nucleo familiare medio del Comune di Jesi è composto da n. 2,33 componenti).
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

### **Art. 10.D - Approvazione delle tariffe**

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

### **Art. 11.D - Classi di contribuenza**

1. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza domestica:

<b>CLASSE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Uda01	Abitazioni domestiche occupate da 1 componente
Uda02	Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti
Uda03	Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti
Uda04	Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti
Uda05	Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti
Uda06	Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti

Udp01	Pertinenze domestiche occupate da 1 componente
Udp02	Pertinenze domestiche occupate da 2 componenti
Udp03	Pertinenze domestiche occupate da 3 componenti
Udp04	Pertinenze domestiche occupate da 4 componenti
Udp05	Pertinenze domestiche occupate da 5 componenti
Udp06	Pertinenze domestiche occupate da 6 o più componenti

2. Per i locali di civile abitazione e loro pertinenze tenuti a disposizione ai fine della determinazione della tariffa si considerano come unità familiari di due componenti.
3. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza non domestica:

<b>CLASSE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
und01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
und02	Cinematografi e teatri
und03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
und04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
und05	Stabilimenti balneari
und06	Esposizioni, autosaloni
und07	Alberghi con ristorante
und08	Alberghi senza ristorante
und09	Case di cura e riposo
und10	Ospedali
und11	Uffici, agenzie, studi professionali
und12	Banche e istituti di credito
und13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
und14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
und15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
und16	Banchi di mercato beni durevoli
und17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
und18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
und19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
und20	Attività industriali con capannoni di produzione
und21	Attività artigianali di produzione beni specifici
und22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
und23	Mense, birrerie, hamburgerie
und24	Bar, caffè, pasticceria
und25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
und26	Plurilicenze alimentari e/o miste
und27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
und28	Ipermercati di generi misti
und29	Banchi di mercato generi alimentari
und30	Discoteche, night club

### **Art. 12.D - Particolari applicazioni della tariffa**

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato utilizzando il criterio di analogia.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art.1 comma 655 L. 147/2013).

### **Art. 13.D - Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare (art.1 comma 662 L. 147/2013).
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (art.1 comma 663 L. 147/2013).
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (art.1 comma 664 L. 147/2013).
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale (art.1 comma 665 L. 147/2013).
6. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione o detenzione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.
8. Si considerano produttive nell'ambito dei rifiuti ai fini della TARI disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folkloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

## Art. 14.D - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche

1. La TARI è ridotta per:
  - a) abitazioni con impianti funzionanti di compostaggio, con presentazione di idoneo documento comprovante l'acquisto o il rilascio gratuito dell'impianto stesso: riduzione 15%;
  - b) abitazioni con presenza nel nucleo familiare di soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave permanente (art. 3, comma 3 L. 104/92): riduzione 30%;
  - c) abitazioni con presenza nel nucleo familiare di uno o più bambini di età non superiore a tre anni, a fronte dell'acquisto di uno o più corredi di pannolini lavabili e riutilizzabili dell'importo minimo di 50,00 euro: riduzione del 15%. Il requisito dell'età non superiore a tre anni deve sussistere al momento dell'acquisto. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione (scontrino "parlante" o fattura) indicante:
    - i) la descrizione del bene acquistato;
    - ii) l'importo pagato;
    - iii) la data dell'acquisto;
    - iv) l'identità del soggetto acquirente (che deve essere un componente del nucleo familiare beneficiario).La riduzione decorre dalla data dell'acquisto, ha durata pari ad un anno e può essere rinnovata, sempre su richiesta, se si ripetono le condizioni per averne diritto.
2. Le suddette riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## Art. 15.D - Esclusioni e riduzioni tariffarie per utenze non domestiche

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. La produzione di rifiuti s'intende continuativa quando non è saltuaria né occasionale ed è strettamente connaturata allo svolgimento dell'attività produttiva di rifiuti speciali; essa s'intende inoltre prevalente quando la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani od assimilati. È, in ogni caso, onere del contribuente fornire i dati relativi alla determinazione delle superfici da escludere, denunciando altresì ogni eventuale successiva variazione nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione.
- 1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, laddove risultasse difficoltoso delimitare la predetta superficie non tassabile, a causa di particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione forfetaria della superficie interamente utilizzata dall'utenza non domestica, da applicarsi in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

1) Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri - tornitori - carpentieri), gommisti	50 %
2) Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, vulcanizzatori, produzione materie plastiche e gomma	30 %
3) Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili	25 %
4) Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetriere, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi	20 %

5) Riparazione installazione radio - TV elettrodomestici, elettricisti, frigoristi	20 %
6) Produzione abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezzeri	20 %
7) odontotecnici, dentisti, veterinari, laboratori analisi	20 %
8) Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici)	15 %
9) Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali	15 %
10) Lavanderie, tintorie, stirerie	15 %

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (art.1 comma 659 L. 147/2013), risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione 30%.
- 3-bis. Per i locali, diversi dalle abitazioni, detenuti da soggetti che hanno cessato la propria attività, viene riconosciuta, su richiesta, una riduzione pari al 50% della tariffa applicata per la categoria "magazzino", qualora i medesimi locali vengano utilizzati esclusivamente come deposito di macchinari ed impianti non in uso.
4. Ai produttori di rifiuti assimilati avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è pari al 20%, al 40% oppure al 60% se il rapporto percentuale tra la quantità documentata di rifiuti assimilati non conferita al servizio pubblico e la quantità potenziale di rifiuti producibile in base al coefficiente assegnato alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte variabile della tariffa supera, rispettivamente, la soglia del 20%, del 40% oppure del 60%. Con il termine riciclo, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, s'intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini (incluso il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento).
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., non sono soggetti a TARI i magazzini di materie prime o merci, a condizione che sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
  - a) essi devono essere funzionalmente, totalmente ed esclusivamente asserviti ad attività produttive di rifiuti speciali, tra quelle elencate al comma 1-bis, che diano luogo all'esclusione dalla tassazione ai sensi del comma 1;
  - b) essi non devono essere collegati ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati né accogliere beni di altra natura, neppure parzialmente.
6. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui ai precedenti commi è indispensabile che il contribuente presenti apposita richiesta nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, anche al fine di consentire al Comune di verificare con tempestività l'esistenza dei presupposti per il loro riconoscimento.
7. In caso di agevolazioni concesse a fronte della produzione di rifiuti speciali, la suddetta richiesta deve contenere: a) la documentazione comprovante la produzione e la quantità di tali rifiuti nonché il loro smaltimento o trattamento in conformità alla normativa vigente (formulari trasporto rifiuti e/o comunicazione annuale dei rifiuti c.d. "MUD"); b) planimetrie che evidenzino l'eventuale parte di superficie da escludere, descrivendo nel dettaglio la tipologia di attività svolta in ciascuna porzione.
8. Agli asili nido che utilizzano pannolini lavabili e riutilizzabili è riconosciuta una riduzione del 15% della

tariffa unitaria; ciò a condizione che, all'atto della richiesta di riduzione, almeno un sesto dei bambini frequentanti utilizzi tali pannolini e che tale circostanza sia adeguatamente documentabile. La misura della riduzione è elevata al 30% se l'utilizzo è esteso ad almeno un terzo dei bambini. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione comprovante l'acquisto ed il corretto trattamento igienico-sanitario dei pannolini. La riduzione decorre dalla data della richiesta, ha durata pari ad un anno e può essere rinnovata, sempre su richiesta, sussistendo le condizioni per averne diritto.

#### **Art. 16.D - Riduzioni per servizio limitato**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuto in misura pari al 40% sia sulla parte fissa sia sulla variabile della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata (art.1 comma 657 L. 147/2013). Per l'applicazione della presente norma viene considerata zona non servita quella avente una distanza superiore a 300 metri dal cassonetto più vicino. In presenza di strada di accesso privata, la distanza è misurata dal punto di raccolta rifiuti fino al punto di inizio della strada privata (la strada privata non viene conteggiata).
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (art.1 comma 656 L. 147/2013).

#### **Art. 17.D - Applicabilità e cumulo di riduzioni**

1. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte. In caso di condizioni che fanno venir meno le riduzioni, il contribuente è tenuto a dichiarare le variazioni all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione.
3. In caso di più riduzioni, l'Ufficio attribuirà agli aventi diritto la riduzione maggiore.
4. Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni dichiarate.

#### **Art. 18.D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione IUC può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione IUC di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
4. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione IUC di cui al capitolo A, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:
  - Utenze domestiche
  - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
  - b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
  - e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.
  - Utenze non domestiche
  - a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
  - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
  - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
  - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati;
  - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione IUC entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree (a titolo esemplificativo non è sufficiente il cambio di residenza per non essere più soggetto al pagamento del tributo), ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione IUC di cessazione entro il termine previsto.

#### **Art. 19.D - Versamenti ed attività di riscossione**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni stabilite dalla legge disciplinante la IUC e dal presente Regolamento.
2. Per facilitare il corretto versamento del tributo ed assicurare la massima semplificazione degli adempimenti, il Comune fa pervenire ai contribuenti appositi avvisi contenenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, entro i termini di scadenza, sulla base del contenuto delle dichiarazioni e dei dati in proprio possesso. I suddetti modelli di pagamento sono altresì resi disponibili su richiesta, anche con modalità telematiche. In ogni caso, è obbligo dei contribuenti prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dei suddetti avvisi, al fine di poter comunque eseguire il versamento del tributo come previsto per legge, avendo riguardo ai termini di scadenza ed alle tariffe applicabili, oggetto di pubblicità legale.
3. Per il 2014 il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate di pari importo scadenti il 30 settembre e il 30 novembre dello stesso anno. Per gli anni successivi la



scadenza delle rate sarà fissata con deliberazione del Consiglio Comunale. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Il contribuente che presenti la dichiarazione TARI nei termini di legge, ma successivamente alla prima scadenza di versamento fissata per l'anno di riferimento, è tenuto a versare il tributo (o maggior tributo) dovuto entro le scadenze fissate per il primo anno utile successivo; entro tali scadenze sarà comunque inviato apposito avviso di pagamento, come previsto dal comma 2.
5. Al contribuente che non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze può essere fatto pervenire un sollecito di pagamento, con invito ad adempiere entro un termine ragionevole. Al destinatario è addebitato il costo unitario documentabile di elaborazione, stampa e spedizione.
6. In caso di ulteriore inadempienza, al contribuente che non versi quanto dovuto è notificato formale avviso di accertamento, come previsto dall'articolo 6.A, comma 3. Resta fermo che l'emissione dell'avviso di accertamento non è preclusa dall'eventuale mancato recapito del sollecito di cui al comma precedente.
7. In caso di ritardati versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente prima dell'avvio dell'attività di accertamento non si applicano le sanzioni da ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

#### **Art. 20.D - Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale, complessivamente dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. [ABROGATO]
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **ALLEGATO SERVIZI INDIVISIBILI**

**Servizi indivisibili**  
**Previsioni di spesa bilancio 2014**

	<b>Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>	
	<b>Dettaglio</b>	<b>Riepilogo</b>
Personale		
Materie prime e beni di consumo		
- carburante		
- altri beni di consumo		
Spese per servizi		
- spese telefoniche		
- assicurazioni		
- pulizia pertinenze stradali		
- manutenzione strade		
- manutenzione semafori		
- segnaletica stradale		
- sgombero neve		
Spese per godimento beni di terzi		
Trasferimenti		
- contributi		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Imposte		
<b>TOTALE</b>		

**Servizi indivisibili**  
**Previsioni di spesa bilancio 2014**

	Illuminazione pubblica e servizi connessi	
	Dettaglio	Riepilogo
Personale		
Materie prime e beni di consumo		
- carburante		
- altri beni di consumo		
Spese per servizi		
- energia elettrica		
- manutenzione impianti		
Spese per godimento beni di terzi		
Trasferimenti		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Imposte (IRAP)		
<b>TOTALE</b>		

**Servizi indivisibili**  
**Previsioni di spesa bilancio 2014**

	<b>Servizi di protezione civile</b>	
	<b>Dettaglio</b>	<b>Riepilogo</b>
Personale		
Materie prime e beni di consumo		
Spese per servizi		
Spese per godimento beni di terzi		
Trasferimenti - Contributi		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Imposte (IRAP)		
<b>TOTALE</b>		

**Servizi indivisibili**  
**Previsioni di spesa bilancio 2014**

	<b>Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale</b>	
	<b>Dettaglio</b>	<b>Riepilogo</b>
Personale		
Materie prime e beni di consumo		
- carburante		
- gasolio da riscaldamento		
- materiale per deiezioni canine		
- iniziative ambientali		
- altri beni di consumo		
Spese per servizi		
- energia elettrica		
- servizio idrico		
- nettezza urbana		
- assicurazioni		
- manutenzione parchi e giardini		
- iniziative e interventi di protezione		
Spese per godimento beni di terzi		
- Fitti passivi e canoni		
Trasferimenti		
- Contributi		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Imposte (IRAP)		
<b>TOTALE</b>		

**Servizi indivisibili**  
**Previsioni di spesa bilancio 2014**

	Polizia Locale	
	Dettaglio	Riepilogo
Personale		
Materie prime e beni di consumo		
Spese per servizi		
Spese per gidimento beni di terzi		
Trasferimenti		
- per la gestione associata del servizio		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Imposte (IRAP)		
<b>TOTALE</b>		

**Servizi indivisibili**  
**Previsioni di spesa bilancio 2014**

	<b>Costi</b>
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	
Illuminazione pubblica e servizi connessi	
Servizi di protezione civile	
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.	
Polizia municipale	
<b>TOTALE</b>	
	<b>Entrate</b>
Gettito stimato TASI	
Grado di copertura dei costi	